



CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 31 del 26.06. 2024

Oggetto: Modifica ed integrazione Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 9 del 5 aprile 2001 in materia di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente (NCC)

L'anno duemilaventiquattro addì ventisei del mese di giugno alle ore 18,30 e segg., si è riunito, nel Comune di Porto Empedocle e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente, con proprio avviso prot. n. 16681 del 18.06.2024 e con successiva integrazione all'ordine del giorno, prot. n. 17412 del 25.06.2024, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Risultano presenti/assenti all'avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 16 Consiglieri assegnati, i Signori:

ALFONSO SCIME'	P	AGRO' SALVATORE	P
TAORMINA GIANCARLO	A	DI FRANCESCO GERLANDO	A
GRASSONELLI GIUSEPPE	P	ZAMBITO VERONICA	P
CARUANA GIORGIA	A	NUARA MELANIA	A
SANFILIPPO CARMELO	P	MARCOLO ROBERTO	P
SACCO CONCETTA	P	BRUNO GALLO MICHELANGELO	P
ERSINI SALVATORE	A	CASTELLI SEBASTIANO	P
DI GLORIA GIANLUCA	P	TRAINA ANTONINO	A
<i>Consiglieri presenti n. 10</i>		<i>Consiglieri assenti n. 06</i>	

Assume la Presidenza il Dr. Alfonso Scimè, Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Mercedes Vella

Il Presidente, preliminarmente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ad inizio di seduta, ha individuato per l'adunanza consiliare, quali scrutatori, i Consiglieri: Sanfilippo, Zambito e Grassonelli.

Sono presenti, per la Giunta Comunale, il Sindaco Calogero Martello, gli Assessori Giuseppe Picone, Salvatore Agrò, Michelangelo Bruno Gallo e Giuseppe Iacono

E' presente, altresì, per l' Ufficio Comunale, il Responsabile del Settore 3 -Lavori Pubblici, Manutenzione, Urbanistica e Territorio, l'Ing. Vincenzo Piombino.

Il Presidente, passa alla trattazione del punto 7 all'O.d.G., avente ad oggetto: *“Modifica ed integrazione Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 9 del 5 aprile 2001 in materia di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente (NCC)”* proposta n. 02 del 16.05.2024 del Settore 3 -Lavori Pubblici, Urbanistica ed Igiene Pubblica a firma del suo Responsabile, Ing. Vincenzo Piombino, depositata in Segreteria Generale in data 11.06.2024 al n. 11 del Registro generale delle proposte. Dà lettura del dispositivo della proposta in trattazione, facendo presente che la stessa risulta corredata dei prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché del parere favorevole delle Commissioni prima e seconda e Sviluppo Finanziario.

Il Segretario Generale Dott.ssa Mercedes Vella, dà lettura degli articoli che si vanno a modificare al seguente regolamento: Art. 1: *“Disciplina del Servizio”*; Art. 7: *“Modalità per il rilascio delle autorizzazioni”*, Art. 9: *“Commissione consultiva comunale”*, Art. 10: *“Presentazione delle domande”* ed Art. 12: *“Valutazione dei titoli e preferenze”*. Conclude infine dicendo che restano invariate tutte le altre parti del Regolamento.

Il Consigliere Grassonelli fa presente che facendo parte della prima Commissione, non è la prima volta che si ricevono modifiche da apportare ai Regolamenti Comunali e comunica che su questa integrazione al Regolamento NCC, hanno dato parere favorevole alle modifiche apportate, anche perché ritengono che tale regolamento è abbastanza vetusto, non rispettando le nuove normative della Comunità Europea. Continua dicendo che, queste modifiche devono essere anche uno stimolo a rivedere e riaggiornare altri Regolamenti Comunali. Invita i colleghi Consiglieri a votare parere positivo, in quanto tale Regolamento, permetterà ai proprietari delle motocarrozze, così detta “Ape”, che circolano per la Città, di mettersi finalmente in regola ed in futuro avere anche accesso al porto. Ribadisce che è anche un segno di civiltà ed educazione civica, non solo nel rispetto delle regole riguardanti la questione di tasse e tributi, ma anche per dare un senso e una risposta alla Città, per essere al passo con i tempi.

Non avendo alcuno chiesto di intervenire, **il Presidente** sottopone a votazione la proposta di deliberazione in trattazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in trattazione;

VISTI:

Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

La legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali; L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le n. 48/91, con le norme della legge n. 142/90 e s.m.i.;

il vigente Statuto Comunale;

Con 10 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta dai 10 Consiglieri presenti e votanti, (assenti i Consiglieri: Taormina, Caruana, , Ersini, Di Francesco, Nuara e Traina) esito accertato dagli scrutatori, proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Modifica ed integrazione Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 9 del 5 aprile 2001 in materia di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente (NCC)”*.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 16 maggio 2024

SETTORE 3

LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED IGIENE PUBBLICA

sez. 4 ufficio attività produttive SUAP

OGGETTO:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.9 DEL 5 APRILE 2001 IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC).

I - PREMESSO

Che con la Legge Quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 è stato disciplinato il servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

Che con Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 05/04/2001 veniva approvato il regolamento per l'esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente;

Che tale regolamento è stato superato dall'art. 11 bis DL 138/2011 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni nella legge 148 del 14 settembre 2011 in conformità della direttiva CE 123/2006 del 12 dicembre 2006;

II - CONSIDERATO

Che con il nuovo Codice della strada sono abilitati per le attività di Taxi e/o NCC gli autoveicoli appartenenti alla categoria M1 (muniti di quattro ruote) fino ad un massimo di nove posti (compreso l'autista);

Che i moto calessini, le motocarrozzette e veicolo similari appartengono alla categoria L5 (tricycli a trazione meccanica);

III - RITENUTO

Che l'attività ad uso turistico svolta con moto calessini, motocarrozzette e veicoli similari con tre ruote e cilindrate non superiori ai 250 cc in caso di veicoli a ciclo otto (benzina) e 400 cc a ciclo diesel con un massimo di tre posti compreso il conduttore, pur mantenendo i requisiti di ordine professionale e morale, deve essere autorizzata mediante presentazione della SCIA come da normativa per l'iscrizione di nuove imprese senza alcuna contingentazione;

IV.1 - VISTO

Che il servizio di cui in premessa non comporta alcun impegno di spesa che possa gravare sul Bilancio comunale;

Il D.lgs n. 285 del 30 aprile 1992];

La Legge n. 21 del 15 gennaio 1992];

.La L.R. n. 29 del 6 aprile 1996];

Ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza al servizio];

IV.2 - VISTO

il testo coordinato L. 109/94 e l.r. 7/2003;

il D.lgs. 163/2006;
il D.lgs. 267/2000;
la l.r. n. 48/91;

V - EVIDENZIATA

La necessità di stabilire un nuovo numero totale di autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente];

PROPONE

1) **MODIFICARE ED INTEGRARE** il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.9 del 5 aprile 2001 nei seguenti punti:

All'art 1 : DISCIPLINA DEL SERVIZIO” viene modificato con la cancellazione al terzo capoverso delle parole: “motocarrozette, natanti e veicoli a trazione animale”;

all'art. 7 “MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI”- alla fine dell'ultimo capoverso ed a capo ,integrare l'articolo con aggiunte delle parole: le motocarrozette, i moto calessini ,i natanti ed i veicoli a trazione animale possono iniziare una propria attività economica in campo dei servizi turistici mediante autorizzazione comunale a seguito di presentazione della SCIA ai sensi e per gli effetti del DPR 160/2010 e s.m.i senza ulteriori contingentamenti derivanti da regolamentazioni di carattere comunale e/o Regionale e/o Nazionali;

all'art.9 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE - aggiungendo al comma1 il numero 6) indicando due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza tra i componenti della commissione consultiva.

all'art. 10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE . aggiungere al comma 1 il punto e) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media); ed aggiungere al comma 2 con il numero 6 indicando tra i requisiti obbligatori, la residenza presso il comune di Porto Empedocle ;

all'art. 12 :VALUTAZIONE DEI TITOLI E PREFERENZA” dopo l'art 3 ed i commi 1,2 e 3 vengono aggiunti i seguenti commi: 4) titolo di studio universitario: triennale e/o magistrale di qualsiasi tipo 2 punti; 5) diploma di scuola secondaria di secondo grado punti 1; 6) attestato di pratica linguistica di secondo livello (B2) rilasciato da Ente riconosciuto dall'Assessorato Regionale alla Pubblica istruzione punti 0,5; 7) diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo turistico od linguistico punti 1,5;

2) **RESTANO** invariate tutte le altre parti del regolamento in parola.

Il Responsabile del Settore 3
Ing. Vincenzo Piombino

f.to Vincenzo Piombino

Allegati		al
A	REGOLAMENTO MODIFICATO	
B		
C		
Rif. Atti		
1		
2		

L RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Per quanto concerne la regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i., esprime parere:

FAVOREVOLE

f.to Vincenzo Piombino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000 esprime parere:

FAVOREVOLE

con attestazione della copertura finanziaria all'intervento _____ del bilancio comunale per l'esercizio finanziario _____
Impegno di spesa n. _____ del _____

f.to Serafino Cocuzza

Copia originale firmata custodita in atti.

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE

(Provincia di Agrigento)

Settore 3 lavori pubblici,urbanistica ed igiene pubblica

Servizio 4 Sportello unico attivita' produttive

SEZIONE AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

INDICE

ART. 1 Disciplina del servizio	3
ART. 2 Definizione del servizio	3
ART. 3 Destinazione del numero e tipo dei veicoli destinati al servizio	3
ART. 4 Modalità per lo svolgimento del servizio	3
ART. 5 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio	4
ART. 6 Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio	4
ART. 7 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni	4
ART. 8 Contenuti del bando	4
ART. 9 Commissione consultiva comunale	5
ART. 10 Presentazione delle domande	5
ART. 11 Assegnazione dell'autorizzazione	6
ART. 12 Valutazione dei titoli e preferenza	6
ART. 13 Inizio del servizio	7
ART. 14 Trasferibilità dell'autorizzazione	7
ART. 15 Comportamento del conducente in servizio	7
ART. 16 Interruzione del trasporto	8
ART. 17 Trasporto portatori di handicap	8
ART. 18 Idoneità dei mezzi	8
ART. 19 Tariffe	9
ART. 20 Trasporto bagagli e animali	9
ART. 21 Diffida	9
ART. 22 Sanzioni	10
ART. 23 Sospensione dell'autorizzazione	10
ART. 24 Revoca dell'autorizzazione	11
ART. 25 Procedimento sanzionatorio	11
ART. 26 Decadenza dell'autorizzazione	11
ART. 27 Norme transitorie	12
ART. 28 Abrogazione norme precedenti	12
ART. 29 Entrata in vigore	12

ART. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con (N.C.C.) autovettura, di cui alla legge 15.01.1992 n. 21 recepita con L.R. n.29 del 06.04.1996.

ART. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART. 3

DESTINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

Il numero e il tipo di veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti con deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 4

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge n.21/92 come recepita con modifiche delle L. R. 29/96 e s.m.i.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge n°21/92, come recepita con modifiche dalla L. R. n°29/96.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'Autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART. 5

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di licenza di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

ART. 6

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio N.C.C. le persone fisiche appartenenti agli stati della Unione Europea.

ART. 7

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate dal dirigente del servizio per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dal dirigente del servizio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui si sono rese disponibili delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C.

Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Le motocarrozze, i moto calessini, i natanti ed i veicoli a trazione animale, possono iniziare una propria attività economica in campo dei servizi turistici mediante autorizzazione comunale a seguito di presentazione della SCIA ai sensi e per gli effetti del DPR 160/2010 e s.m.i senza ulteriori contingentamenti derivanti da regolamentazioni di carattere comunale e/o regionali e/o nazionali.

ART. 8

Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve convenire i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare,
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la Commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

ART 9

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

E' istituita la Commissione Consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico non di linea N.C.C. e per l'applicazione del seguente regolamento.

La Commissione comunale è formata da:

- 1) Il dirigente che la presiede;
- 2) Un rappresentante della PM;
- 3) Un rappresentante della categoria per il servizio di N.C.C.;
- 4) Un Tecnico Comunale;
- 5) Un rappresentante degli utenti.
- 6) due consiglieri comunali di cui uno di minoranza tra i componenti

La Commissione comunale è istituita con provvedimento del Sindaco.

Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta.

La Commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4 comma dell'art. 4 della L.21/92.

La Commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La Commissione decide a maggioranza in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione consultiva comunale dura in carica sino al rinnovo dell'elezioni amministrative. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o della associazione che li ha designati.

ART. 10

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda non soggetta ad autentica devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
- b) documentazione dei titoli in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento;
- c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- d) dichiarazione di impegno nella domanda di non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio.
- e) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2) Essere iscritto al registro delle ditte presso la Camera di Commercio o al registro delle imprese artigiane;

- 3) Essere proprietari o comunque avere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- 4) Avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
- 5) Non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;
- 6) risulta requisito obbligatorio la residenza nel comune di Porto Empedocle

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.
 - b) l'essere incorsi nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni.
 - c) L'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
- I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti possono essere comprovati da dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui alla legge 4/1/1968 n.15 e se contestuali alla domanda non necessita di autentica. Non può essere prodotta dichiarazione sostitutiva per la certificazione medica richiesta.

ART. 11

ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Ufficio competente, formulata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito ha validità di 1 (uno) anno.

I posti che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART.12

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PREFERENZA

I titoli che attribuiscono punteggio sono i seguenti:

- 1) carico familiare (0,5 per ciascun familiare a carico);
- 2) automezzi attrezzati ed omologati per il trasporto dei disabili punti 1;
- 3) anzianità anagrafica a parità di punteggio.
- 4) Titolo di studio universitario triennale e/o magistrale di qualsiasi tipo punti 2
- 5) diploma di scuola secondaria di secondo grado punti 1
- 6) attestato di pratica linguistica di secondo livello (B2) rilasciato da Ente riconosciuto dall'Assessorato regionale alla Pubblica istruzione punti 0,5

7) diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo turistico o linguistico punti 1,5

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

l'essere associati in forma cooperativa di società purché tale società esercita effettivamente l'attività di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (comma 4 art. 7).

ART. 13

INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio della stessa dall'apertura della successione o dalla stipula dell'atto di trasferimento.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 14

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio Comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle autorizzazioni prevenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 21/92 è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, e consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni.

La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito al trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 15

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
- d) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo.

È fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 16 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 17 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

La prestazione del servizio N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge, i veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di portare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

ART.18 IDONEITA' DEI MEZZI

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la Commissione consultiva di cui all'art. 9 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia

Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza il competente ufficio comunale su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 23.

ART. 19

TARIFFE

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimi e massimi determinati dalla Giunta Comunale in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

ART. 20

TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

È obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti, il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 21

DIFFIDA

Il dirigente del servizio diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;
- e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o deve di propria iniziativa dal percorso più breve salvo casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 22

SANZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovano la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria di € **100.000** ad un massimo di € **500.000**;

b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. del 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

la sanzione amministrativa accessoria è applicata del dirigente del servizio anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta.

Avverso l'applicazione della sanzione è ammesso ricorso nei modi previsti dalla Legge 24/11/1981 n. 689.

ART. 23 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di servizio può essere sospesa da dirigente del servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

a) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

b) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;

c) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata combinata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 22 del presente Regolamento;

d) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;

e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

f) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.

ART. 24 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Dirigente del servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati i sensi dell'art. 23;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 14;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Dirigente del servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Dirigente del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART. 25 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art.12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Il dirigente del servizio, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dall'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART. 26 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il dirigente del servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 13 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini stabiliti dall'art.14;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia sostituito entro novanta giorni, la decadenza viene comunicata all'Ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 27
NORME TRANSITORIE

Nelle more dell'istituzione del ruolo speciale presso la Camera di Commercio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere al rilascio, agli aventi diritto, delle autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea, facendo obbligo ai titolari di iscriversi entro novanta (90) giorni dall'istituzione del ruolo speciale, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

ART. 28
ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale ed è espressamente abrogato il precedente regolamento.

ART. 29
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

Le parti del presente regolamento modificate su proposta della prima commissione comunale "Affari generali" risultano sottolineate.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Alfonso Scimè
F.to Alfonso Scimè

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig. Giuseppe Grassonelli
F.to Giuseppe Grassonelli

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Mercedes Vella
F.to Mercedes Vella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal (Reg. Pub. N.)

Lì,

L'addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.

✓ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

"originale firmato custodito in atti"
